SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 dicembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Agenzia italiana del farmaco:

Regione Campania:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 novembre 2005.

Sostituzione di un componente effettivo presso la Commissione provinciale di conciliazione di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 225/74 con il quale veniva istituita la Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro, in corso di rinnovo;

Visto il decreto n. 112/91 del 28 ottobre 1991, con il quale la sig.ra Alma Scaranello era stata nominata membro effettivo della Commissione in parola quale rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori C.I.S.L.;

Vista la nota prot. n. 602/2005 del 22 novembre 2005 della C.I.S.L. con la quale viene designato membro effettivo della suddetta Commissione la sig.ra Giuseppina Favini in sostituzione della sig.ra Alma Scaranello, recentemente scomparsa;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione della sig.ra Alma Scaranello;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Giuseppina Favini è nominata membro effettivo in sostituzione della sig.ra Alma Scaranello in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei lavoratori C.I.S.L.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 novembre 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A11737

DECRETO 24 novembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di ventuno società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001 circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile che dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Accertato che le società cooperative di seguito elencate si trovano nelle condizioni di cui al predetto art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile;

Visto il proprio decreto direttoriale n. 5 del 13 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 2005;

Ravvisati, in sede di autotutela, gli estremi per la rettifica del suddetto provvedimento nella parte in cui disponeva la cancellazione dal registro delle imprese di ventuno società cooperative, ivi elencate, per le quali ricorrevano gli estremi di cui al citato art. 2545-*octiesdecies*, comma 2;

Decreta

la pubblicazione dell'elenco delle sottocitate società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni:

1) società cooperativa «A.DI.FIN. Finanze - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita in data 25 ottobre 1991 - codice fiscale 02760700654 - BUSC 5441, in liquidazione dal 30 dicembre 1994;

2) società cooperativa «Bel Paradiso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli costituita in data 10 aprile 1975 - codice fiscale 81002550655 - BUSC 1747, in liquidazione dal 10 marzo 1989;

3) società cooperativa «Edil Traspost - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita in data 14 febbraio 1971 - registro società 4226/5540 - tribunale di Salerno - BUSC 984, in liquidazione dal 16 settembre 1992;

4) società cooperativa «Edilfamiglia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Rovella costituita in data 12 novembre 1974 - codice fiscale 02255690659 - BUSC 1581, in liquidazione dal 20 ottobre 1995;

5) società cooperativa «Fratellanza case economiche - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava De' Tirreni costituita in data 17 ottobre 1964 - registro società 3539/4554 - tribunale di Salerno - BUSC 193, in liquidazione dal 1° febbraio 1982;

6) società cooperativa «Gardenia, Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarno costituita in data 8 marzo 1984 - codice fiscale 01967030659 - BUSC 3689, in liquidazione dal 24 gennaio 1990;

7) società cooperativa «Gennaro Gagliano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Praiano costituita in data 7 marzo 1973 - codice fiscale 00679140657 - BUSC 1233, in liquidazione dal 7 novembre 1994;

8) società cooperativa «Il Panorama - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita in data 19 dicembre 1978 - registro società 186/79 - tribunale di Napoli - BUSC 4416, in liquidazione dal 10 febbraio 1983;

9) società cooperativa «Il Parco - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita in data 2 maggio 1970 - codice fiscale 00656620655 - BUSC 937, in liquidazione dal 10 novembre 1997;

10) società cooperativa «Il tetto desiderato - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita in data 16 giugno 1961 - codice fiscale 00848790655 - BUSC 403, in liquidazione dal 18 dicembre 1992;

11) società cooperativa «Italia 61 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri costituita in data 1° aprile 1962 - registro società 3131/4145 - tribunale di Salerno - BUSC 176, in liquidazione dal 12 dicembre 1983;

12) società cooperativa «La ferroviere - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Superiore costituita in data 10 luglio 1965 - registro società 3651/4666 - tribunale di Salerno - BUSC 289, in liquidazione dall'11 settembre 1970;

13) società cooperativa «La fiorita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita in data 6 maggio 1955 - registro società 2663/3664 - tribunale di Salerno - BUSC 418, in liquidazione dal 21 maggio 1960;

14) società cooperativa «La Polizia Salerno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita in data 21 maggio 1976 - codice fiscale 00702940651 - BUSC 1919, in liquidazione dal 28 aprile 1999;

15) società cooperativa «La Postelegrafonica Achille Grandi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita in data 9 novembre 1953 - registro società 2394/3496 - tribunale di Salerno - BUSC 428, in liquidazione dal 2 maggio 1989;

16) società cooperativa «Modulo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita in data 29 gennaio 1979 - codice fiscale 00720950658 - BUSC 486, in liquidazione dal 20 novembre 1989;

17) società cooperativa «Progresso - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pagani costituita in data 8 ottobre 1976 - codice fiscale 00700390651 - BUSC 2432, in liquidazione dal 29 giugno 1992;

18) società cooperativa «San Leonardo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita in data 20 marzo 1984 - registro società 515/84 - tribunale di Salerno - BUSC 3727, in liquidazione dal 21 dicembre 1994;

19) società cooperativa «San Roberto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli costituita in data 10 marzo 1974 - codice fiscale 00329200653 - BUSC 1948, in liquidazione dal 4 dicembre 1997;

20) società cooperativa «Sole Nascente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli costituita in data 28 marzo 1985 - codice fiscale 02257620654 - BUSC 4120, in liquidazione dal 24 novembre 1989;

21) società cooperativa «SPES - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita in data 23 marzo 1964 - registro società 3434/4449 - tribunale di Salerno - BUSC 561, in liquidazione dal 12 maggio 1989.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto i creditori e gli altri interessati possono presentare alla direzione provinciale del lavoro di Salerno, corso Garibaldi n. 142/d, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese di Salerno l'elenco delle sopracitate cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Salerno, 24 novembre 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A11677

DECRETO 24 novembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di trentanove società cooperative.

IL DIRETTORE PRVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001 circa il permanere presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile che dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Accertato che le società cooperative di seguito elencate si trovano nelle condizioni di cui al predetto art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile;

Visto il proprio decreto direttoriale n. 4 del 13 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 2005;

Ravvisati, in sede di autotutela, gli estremi per la rettifica del suddetto provvedimento nella parte in cui disponeva la cancellazione dal registro delle imprese di trentanove società cooperative, ivi elencate, per le quali ricorrevano gli estremi di cui al citato art. 2545-*octiesdecies*, comma 2;

Decreta

la pubblicazione dell'elenco delle sottocitate società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni:

1) società cooperativa «A.R. Archeo restauri Scavi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati costituita in data 9 ottobre 1995 - codice fiscale 02154920652 - BUSC 4052, in liquidazione dal 6 dicembre 1993;

2) società cooperativa «Achille Grandi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Olevano sul Tusciano costituita in data 13 gennaio 1975 - codice fiscale 00482250651 - BUSC 1610, in liquidazione dal 10 maggio 1979;

3) società cooperativa «Agorà - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita in data 28 maggio 1982 - codice fiscale 01771850656 - BUSC 3318, in liquidazione dal 25 giugno 1985;

4) società cooperativa «Alice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani costituita in data 31 maggio 1995 - codice fiscale 03073720652 - BUSC 5946, in liquidazione dal 30 dicembre 1997;

5) società cooperativa «Arco Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri costituita in data 26 giugno 1997 - codice fiscale 03178370650 - BUSC 6163, in liquidazione dal 26 marzo 1998;

6) società cooperativa «Bussento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Morigerati costituita in data 11 gennaio 1978 - codice fiscale 00717860654 - BUSC 2449, in liquidazione dal 24 agosto 1994;

7) società cooperativa «C.E.T.I. Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano Faiano costituita in data 9 settembre 1981 - codice fiscale 01118470655 - BUSC 3112, in liquidazione dal 4 gennaio 1990;

8) società cooperativa «C.S.T.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia costituita in data 22 febbraio 1988 - codice fiscale 02451140657 - BUSC 4683, in liquidazione dal 12 giugno 1991;

9) società cooperativa «Carovana Facchini Montecorvinesi - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Rovella costituita in data 21 marzo 1991 - codice fiscale 02715720658 - BUSC 5273, in liquidazione dal 16 settembre 1994;

10) società cooperativa «Centro carni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Valentino Torio costituita in data 24 gennaio 1996 - codice fiscale 03129140657 - BUSC 6305, in liquidazione dal 28 dicembre 1999;

11) società cooperativa «Cilento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorice costituita in data 14 aprile 1994 - codice fiscale 02966000651 - BUSC 5839, in liquidazione dal 1° aprile 1997;

12) società cooperativa «COO.N.D'OR - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati costituita in data 5 aprile 1977 - codice fiscale 00578160657 - BUSC 2091, in liquidazione dal 4 marzo 1993;

13) società cooperativa «Energy - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita in data 28 febbraio 1985 - codice fiscale 02134550652 - BUSC 3967, in liquidazione dal 15 aprile 1993;

14) società cooperativa «Eurofoods Import Export - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli costituita in data 12 febbraio 1997 - codice fiscale 03266670656 - BUSC 6107, in liquidazione dal 20 ottobre 1999;

15) società cooperativa «Europa 92 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Postiglione costituita in data 26 novembre 1988 - codice fiscale 02522420658 - BUSC 4779, in liquidazione dal 3 maggio 1996;

16) società cooperativa «Europa 92 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli costituita in data 17 febbraio 1992 - codice fiscale 02795690656 - BUSC 5505, in liquidazione dal 16 gennaio 1995;

17) società cooperativa «Gregoriana di assistenza e lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Gregorio Magno costituita in data 29 settembre 1993 - codice fiscale 02910790654 - BUSC 5713, in liquidazione dal 2 ottobre 1998;

18) società cooperativa «Il Ginepro (PSC) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani costituita in data 29 marzo 1996 - codice fiscale 03155410651 - BUSC 6071, in liquidazione dal 2 febbraio 1998;

19) società cooperativa «La Candida - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli costituita in data 30 ottobre 1987 - codice fiscale 02417950652 - BUSC 4599, in liquidazione dall'8 settembre 1988;

20) società cooperativa «La Castanicola» - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scala costituita in data 2 aprile 1985 - codice fiscale 02110650658 - BUSC 3924, in liquidazione dal 5 dicembre 1985;

21) società cooperativa «La Genuina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bellizzi costituita in data 7 giugno 1995 - codice fiscale 03071970655 - BUSC 5944, in liquidazione dal 17 dicembre 1997;

22) società cooperativa «La Rinascita Salvitellese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salvitelle costituita in data 10 marzo 1981 - codice fiscale 00872000658 - BUSC 3024, in liquidazione dal 24 aprile 1990;

23) società cooperativa «L'Alternativa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano Faiano costituita in data 16 aprile 1996 - codice fiscale 03154800654 - BUSC 6015, in liquidazione dal 22 aprile 1999;

24) società cooperativa «L'Economica Buccinese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Buccino costituita in data 28 giugno 1958 - registro società 2857 - Tribunale di Salerno - BUSC 47, in liquidazione dal 29 agosto 1962;

25) società cooperativa «Madonna del Carmine - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccadaspide costituita in data 12 giugno 1955 - registro società 2675 - Tribunale di Salerno - BUSC 51, in liquidazione dal 13 aprile 1960;

26) società cooperativa «Maria Santissima del Carmine - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Atrani costituita in data 12 aprile 1963 - registro società 3262 - Tribunale di Salerno - BUSC 4, in liquidazione dal 27 settembre 1964;

27) società cooperativa «Nuceria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Superiore costituita in data 29 novembre 1989 - codice fiscale 02599970650 - BUSC 4979, in liquidazione dal 27 dicembre 1996;

28) società cooperativa «Osiride - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pertosa costituita in data 31 maggio 1988 - codice fiscale 02477420653 - BUSC 4714, in liquidazione dall'8 febbraio 1991;

29) società cooperativa «Policonsult - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita in data 22 aprile 1980 - codice fiscale 01057370650 - BUSC 2868, in liquidazione dal 18 luglio 1986;

30) società cooperativa «Quadrifoglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia costituita in data 8 marzo 1962 - registro società 3189 - Tribunale di Salerno - BUSC 90, in liquidazione dal 28 luglio 1991;

31) società cooperativa «Salernitana Facchinaggio e Trasporto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita in data 11 marzo 1978 - codice fiscale 00642720650, BUSC 2269, in liquidazione dal 2 dicembre 1993;

32) società cooperativa «Selemar - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia costituita in data 26 ottobre 1977 - codice fiscale 00601370653 - BUSC 2191, in liquidazione dal 27 dicembre 1991;

33) società cooperativa «Servizi Cilento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rofrano costituita in data 15 marzo 1993 - codice fiscale 02879470652 - BUSC 5654, in liquidazione dal 30 novembre 1998;

34) società cooperativa «Servizi Sociali Santarseniese C.O.S.S.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Santarsenio costituita in data 1º settembre 1987 - codice fiscale 02387990654 - BUSC 4909, in liquidazione dal 27 dicembre 1994;

35) società cooperativa «Top Line - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani costituita in data 13 febbraio 1987 - codice fiscale 02327660656 - BUSC 4437, in liquidazione dal 22 ottobre 1997;

36) società cooperativa «Transeurope già Autotrasportatori artigiani nocerini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore costitaita in data 10 gennaio 1979 - codice fiscale 00693040651 - BUSC 2464, in liquidazione dal 13 febbraio 1984;

37) società cooperativa «Valle Irno bibite - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita in data 5 dicembre 1984 - codice fiscale 02045890650 - BUSC 3832, in liquidazione dal 3 aprile 1990;

38) società cooperativa «Verso la ripresa - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in San Gregorio Magno costituita in data 25 maggio 1981 - codice fiscale 01084690658 - BUSC 3050, in liquidazione dal 5 marzo 1996;

39) società cooperativa «Zootecnica Varca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sala Consilina costituita in data 12 luglio 1982 - codice fiscale 01781580657 - BUSC 3361, in liquidazione dal 2 febbraio 1990;

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto i creditori e gli altri interessati possono presentare alla direzione provinciale del lavoro di Salerno, corso Garibaldi n. 142/d, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese di Salerno l'elenco delle sopracitate cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Salerno, 24 novembre 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A11678

DECRETO 24 novembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001 circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile che dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Accertato in sede di ispezione che le società cooperative di seguito elencate si trovano nelle condizioni di cui al predetto art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile;

Visto il proprio decreto direttoriale n. 3 del 13 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 2005;

Ravvisati, in sede di autotutela, gli estremi per la rettifica del suddetto provvedimento nella parte in cui disponeva la cancellazione dal registro delle imprese di tre società cooperative, ivi elencate, per le quali ricorrevano gli estremi di cui al citato art. 2545-*octiesdecies*, comma 2;

Decreta

la pubblicazione dell'elenco delle sottocitate società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni:

1) società cooperativa «La fedelissima - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli costituita in data 4 luglio 1978 - codice fiscale 01190700656 - BUSC 2363, in liquidazione dal 20 dicembre 1994;

2) società cooperativa «La Chiara - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita in data 30 maggio 1983 - codice fiscale 01856350655 - BUSC 3514, in liquidazione dal 9 giugno 1988;

3) società cooperativa «Sant'Alfonso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli costituita in data 13 dicembre 1984 - codice fiscale 02052840655 - BUSC 3845, in liquidazione dal 22 dicembre 1994.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto i creditori e gli altri interessati possono presentare alla direzione provinciale del lavoro di Salerno, corso Garibaldi n. 142/d, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese di Salerno l'elenco delle sopracitate cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Salerno, 24 novembre 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A11679

DECRETO 25 novembre 2005.

Sostituzione di un componente della Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CREMONA

Visto il proprio decreto n. 269 del 30 gennaio 1974 e successive modificazioni con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Cremona, operante presso la locale direzione provinciale del lavoro;

Atteso che di detto organo collegiale fa parte la sig.ra Anna Maria Iride, quale componente effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro;

Considerato che la sig.ra Anna Maria Iride ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Preso atto della nota del 9 novembre 2005 con la quale l'Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Cremona designa, in sostituzione della sig.ra Anna Maria Iride, la sig.a Laura Cantoni;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

La sig.ra Laura Cantoni è nominata componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Cremona, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione della sig.ra Anna Maria Iride, dimissionaria dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 25 novembre 2005

Il direttore provinciale: FILOSA

05A11680

DECRETO 28 novembre 2005.

Sostituzione di un rappresentante dei lavoratori autonomi del Comitato provinciale INPS di Ascoli Piceno.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 3/02 del 10 maggio 2002 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Ascoli Piceno;

Vista la nota del 16 novembre 2005 della Coldiretti con la quale si segnala in sostituzione del sig. Catasta Lorenzo, dimissionario in data 10 novembre 2005, già componente del suddetto Comitato in rappresentanza dei lavoratori autonomi, il sig. Luca Canala;

Decreta:

Il sig. Luca Canala, nato ad Ascoli Piceno il 6 luglio 1974, è nominato rappresentante dei lavoratori autonomi del Comitato provinciale INPS di Ascoli Piceno, in sostituzione del sig. Lorenzo Catasta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, 28 novembre 2005

Il dirigente: RICCI

05A11818

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 novembre 2005.

Indicazioni per le etichette, relative all'acqua minerale «Grigna» in comune di Primaluna - Società Norda S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1994, n. 2894, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Grigna» di Primaluna (Lecco) ed è stata autorizzata per le etichette la seguente indicazione: «Può avere effetti diuretici»;

Vista la domanda in data 20 novembre 2004 con la quale la Società Norda S.p.A. con sede in Milano, via Bartolini, 9, ha chiesto di poter riportare sulle etichette, oltre alla sopra citata dicitura, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 20 ottobre 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Grigna» di Primaluna (Lecco), oltre alla indicazione di cui al sopra citato decreto ministeriale 22 dicembre 1994, n. 2894, possono essere riportate anche le seguenti: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati».

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2005

Il direttore generale: GRECO

05A11821

DECRETO 29 novembre 2005.

Indicazioni per le etichette, relative all'acqua minerale «Lete» in comune di Pratella - Società generale delle acque minerali S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n. 3060-048, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Lete» di Pratella (Caserta) ed è stata autorizzata per le etichette la seguente indicazione: «Può avere effetti diuretici»;

Vista la domanda in data 6 ottobre 2005 con la quale la Società generale delle acque minerali S.r.l., con sede in Roma, via G. Carducci, 2, ha chiesto di poter riportare sulle etichette, oltre alla sopra citata dicitura, anche indicazioni concernenti la funzionalità digestiva;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2003, relativo all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 novembre 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Lete» di Pratella (Caserta), oltre alla indicazione di cui al sopra citato decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n. 3060-048, possono essere riportate anche le seguenti indicazioni: «Stimola e facilita le funzioni digestive».

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2005

Il direttore generale: GRECO

05A11822

DECRETO 29 novembre 2005.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento delle acque minerali «Arvenis» di Ovaro e «Sorgente San Michele di Casalmartino» di Celano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonché la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004 con il quale è stata sospesa, tra l'altro, la validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Arvenis» di Ovaro (Udine) e «Sorgente San Michele di Casalmartino» di Celano (L'Aquila) in quanto le società titolari non hanno trasmesso, entro il 31 ottobre 2004, la certificazione analitica relativa alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese prevista dall'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che le società titolari delle acque minerali sopra nominate hanno provveduto a trasmettere contestualmente le certificazioni relative alle analisi dei parametri antimonio, arsenico e manganese e quelle relative alle analisi chimiche e microbiologiche annuali richieste dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 novembre 2005;

Visti gli atti dell'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Arvenis» di Ovaro (Udine) e «Sorgente San Michele di Casalmartino» di Celano (L'Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà notificato alle ditte interessate ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.

Roma, 29 novembre 2005

Il direttore generale: GRECO

05A11819

DECRETO 29 novembre 2005.

Indicazioni per le etichette, relative all'acqua minerale «Vela» in comune di Bedonia - Società Norda S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto dirigenziale 19 dicembre 2003, n. 3528, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Vela» di Bedonia (Parma);

Vista la domanda in data 11 settembre 2005 con la quale la Società Norda S.p.A. con sede in Milano, via Bartolini, 9, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Vela» indicazioni concernenti le proprietà favorevoli alla salute e l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2003 relativo all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 novembre 2005 favorevole in merito alla richiesta di poter riportare sulle etichette le indicazioni relative agli effetti diuretici ed alle proprietà digestive e sospensivo in merito alle indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Vela» sono le seguenti :«Può avere effetto diuretico; può facilitare l'eliminazione dell'acido urico; può favorire la digestione e le funzioni epatobiliari».

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2005

Il direttore generale: GRECO

05A11820

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 novembre 2005.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2066/2002 del 21 novembre 2002, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio» nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 18 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, con il quale l'organismo di controllo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., con sede in Roma, via Montebello n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 18 dicembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 18 dicembre 2002, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio» registrata con il regolamento della Commissione (CE) 2066/2002 del 21 novembre 2002, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 dicembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 18 dicembre 2002.

Roma, 29 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11725

DECRETO 29 novembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il decreto 3 maggio 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 30 dicembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 maggio 2005, protocollo numero 62142;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 245/02 dell'8 febbraio 2002, già prorogata con decreti 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 dicembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11726

DECRETO 29 novembre 2005.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, con il quale l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata al 12 dicembre 2005, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 dicembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11727

DECRETO 29 novembre 2005.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Bitto» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, con il quale l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto»;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bitto» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata al 12 dicembre 2005, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 dicembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11728

DECRETO 29 novembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato Product Authentication Inspectorate Limited ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 dicembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Product Authentication Inspectorate Limited con decreto 12 maggio 2000 è stata prorogata fino al 17 dicembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 febbraio 2003, protocollo numero 60794;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo Product Authentication Inspectorate Limited, con sede nel West Sussex, 65 High Street - Worthing BN 11 N e domiciliata per le attività presso Quaser, in Milano, via Savarè n. 1, con decreto ministeriale 12 maggio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 dicembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 maggio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11729

DECRETO 29 novembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visti i decreti 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005 e 30 giugno 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto dell'11 gennaio 2002, è stata prorogata fino al 6 dicembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Grana Padano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 9 maggio 2005, protocollo n. 62180;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 11 gennaio 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005 e 30 giugno 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 dicembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 gennaio 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11730

DECRETO 29 novembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l., ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002, 9 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 11 luglio 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l., con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 16 dicembre 2005;

Considerato che la Coop. Agricola Castelluccio a r.l. ha comunicato con nota 13 novembre 2001 di non voler rinnovare la designazione di 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l. ad organismo di controllo per la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» indicando in suo luogo l'organismo di controllo A.I.A.B. - Associazione italiana per l'agricoltura biologica, con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29;

Considerato che, poiché il predetto soggetto risulterebbe rappresentare soltanto una ridotta percentuale della produzione certificata a I.G.P., questo Ministero ha ritenuto di dover acquisire il parere delle Regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerato che questo Ministero con nota del 19 novembre 2002, numero di protocollo 66210 ha invitato le regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» a voler raccogliere la volontà dei singoli agricoltori in merito alla determinazione dell'organismo che dovrà operare il controllo e la certificazione della I.G.P. «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l., con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002, 9 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 11 luglio 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 dicembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11731

DECRETO 5 dicembre 2005.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» registrata con Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Viste le istanze presentate dal Consorzio del Prosciutto di Parma, con sede in Parma, via Marco dell'Arpa n. 8/b, intese ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» nel quadro della procedura prevista dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Viste le richieste di modifiche inoltrate all'organismo comunitario e sintetizzate da ultimo nella nota del 24 novembre 2003, protocollo n. 66081;

Vista l'istanza del 1º dicembre 2005, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio del Prosciutto di Parma, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», secondo le modifiche richieste dallo stesso e indicate nella nota del 24 novembre 2003, numero di protocollo 66081.

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio del Prosciutto di Parma e notificate da ultimo all'organismo comunitario con nota del 24 novembre 2003, protocollo numero 66081.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11724

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 dicembre 2005.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Cogolo Engineering», in Udine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 20 luglio 1989 con cui la «S.p.a. Cogolo Engineering» con sede legale in Udine, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato un collegio commissariale composto dai signori dott. Franco Asquini, dott. Giacomo Zunino e prof. Giuseppe Ratti, successivamente sostituito dal rag. Dino Perticucci;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla «S.p.a. Cogolo Engineering» è stato nominato commissario liquidatore la dott.ssa Marina Vienna;

Visto il proprio provvedimento in data 21 aprile 2005 con il quale il commissario è stato autorizzato ai sensi degli articoli 213 e successivi della legge fallimentare al deposito presso la cancelleria del tribunale di Udine del rendiconto finale di gestione della procedura della «S.p.a. Cogolo Engineering»;

Vista l'istanza in data 26 ottobre 2005 con la quale il commissario ha comunicato che non vi sono state opposizione al rendiconto finale di gestione della procedura della «S.p.a. Cogolo Engineering» e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della stessa «S.p.a. Cogolo Engineering» ai sensi dell'art. 118, num. 4 della legge fallimentare;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Cogolo Engineering»;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Cogolo Engineering» con sede legale in Udine viale Ledra n. 108, ai sensi dell'art. 118, num. 4 della legge fallimentare.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 6 dicembre 2005

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive
GOTI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

05A11894

DECRETO 6 dicembre 2005.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Cogolo Udine», in Udine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 20 luglio 1989 con cui la «S.p.a. Cogolo Udine» con sede legale in Udine, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato un collegio commissariale composto dai signori dott. Franco Asquini, dott. Giacomo Zunino e prof. Giuseppe Ratti, successivamente sostituito dal rag. Dino Perticucci;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla «S.p.a. Cogolo Udine» è stato nominato commissario liquidatore la dott.ssa Marina Vienna;

Visto il proprio provvedimento in data 21 aprile 2005 con il quale il commissario è stato autorizzato ai sensi degli articoli 213 e successivi della legge fallimentare al deposito presso la cancelleria del tribunale di Udine del rendiconto finale di gestione della procedura della «S.p.a. Cogolo Udine»;

Vista l'istanza in data 26 ottobre 2005 con la quale il commissario comunica che non vi sono state opposizione al rendiconto finale di gestione depositato in data 14 luglio 2005 e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della stessa «S.p.a. Cogolo Udine», ai sensi dell'art. 118, num. 4, della legge fallimentare;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto dunque che ricorrono i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Cogolo Udine»;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Cogolo Udine» con sede legale in Udine viale Ledra n. 108, ai sensi dell'art. 118, num. 4 della legge fallimentare.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 6 dicembre 2005

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive
GOTI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

05A11895

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 novembre 2005.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Di Cicilia Michelino, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Portogallo), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza mede-

sima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 20 ottobre 2005, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Laurea in architettura» conseguita in data 25 marzo 1991 presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Declaração» del 24 gennaio 2002 e «Declaração» del 28 febbraio 2002 rilasciate dalla «DGAE- Direcção-Geral da Administração Educativa» del Ministero dell'istruzione portoghese, posseduto dal cittadino italiano Di Cicilia Michelino, nato ad Avellino il 27 maggio 1964, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

16/A - «Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico»;

23/A - «Disegno e modellazione odontotecnica»;

25/A - «Disegno e storia dell'arte»;

27/A - «Disegno tecnico ed artistico»;

28/A - «Educazione artistica»;

33/A - «Educazione tecnica nella scuola media»;

71/A - «Tecnologia e disegno tecnico».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 novembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A11671

DECRETO 25 novembre 2005.

Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 2004) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6 comma 3, 7 e 10 comma 4;

Visti il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000) ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 2005);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 24 febbraio 2005;

Sentita la CRUI, relativamente al termine di cui all'art. 13, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 270/2004;

Visti i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi il 27 luglio 2005;

Considerata la necessità di dare piena ed integrale attuazione all'art. 33 della Costituzione, riconoscendo a ciascun ateneo la libertà di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici anche per assicurare un più proficuo rapporto con la società ed il sistema produttivo;

Ritenuto di accogliere le sole condizioni concordemente poste dalle competenti commissioni parlamentari per il parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza di cui all'allegato.

2. Le università procedono all'istituzione del corso di laurea magistrale in giurisprudenza ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale di cui al comma 1.

3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale n. 270/2004 e del presente decreto in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007.

Art. 2.

1. Il corso di laurea magistrale si svolge nelle facoltà di giurisprudenza.

2. Il corso di laurea magistrale in giurisprudenza può essere istituito anche con il concorso di più facoltà della stessa università, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento, nonché con il concorso di più atenei, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 3.

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

Art. 4.

1. Per il corso di laurea magistrale in giurisprudenza i regolamenti didattici di ciascun ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare, in conformità all'allegato al presente decreto e secondo le disposizioni dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 270.

Art. 5.

1. I regolamenti didattici del corso di laurea magistrale in giurisprudenza determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione al corso di laurea magistrale stesso, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 6.

1. I crediti formativi universitari del corso di laurea magistrale in giurisprudenza corrispondono a 25 ore di impegno complessivo per studente.

Art. 7.

1. Le università rilasciano il titolo di laurea magistrale in giurisprudenza con la denominazione della classe di appartenenza.

2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni del corso di studio stesso e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

Art. 8.

1. Resta fermo quanto disposto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 9.

1. In deroga alla disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano e l'Università Sannio di Benevento possono procedere alla revisione dell'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, previa delibera della competente facoltà di economia.

Roma, 25 novembre 2005

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 40

Numerazione e denominazione delle classi delle lauree magistrale

N° classe	Denominazione	Allegato
LMG/01	*Classe delle lauree magistrale in giurisprudenza*	1

CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN
GIURISPRUDENZA
CON PERCORSO UNITARIO QUADRIENNALE, SUCCESSIVO ALL'ANNO DI BASE,
indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati dei corsi della classe di laurea devono:
- aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo
- aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi
- possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici
- possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto
- possedere in modo approfondito gli strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie competenze.

I laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno svolgere attività ed essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazione internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea:
- attuano la completezza della formazione sia di base sia caratterizzante assumendo discipline da ciascuno dei settori scientifico-disciplinari di cui in tabella, ed attuano la coerenza complessiva della formazione orientando i contenuti in rapporto agli obiettivi formativi della classe; al tal fine, in particolare, utilizzeranno le discipline previste negli ambiti di materie affini e integrative per la predisposizione di indirizzi e/o piani di studio coerenti per la formazione dei diversi settori professionali cui la laurea dà accesso;
- assicurano la coerenza ad un progetto formativo che sviluppi i profili tecnici e metodologici idonei a contrastare la rapida obsolescenza, nonché a garantire una consistente fecondità, delle conoscenze e competenze acquisite
- assicurano, per consentirne la loro utilizzazione nei corsi di formazione post-laurea per le professioni legali, mediante appositi insegnamenti caratterizzati da appropriate metodologie, l'acquisizione di adeguate conoscenze e consapevolezza:
  a. degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari
  b. della deontologia professionale, della logica ed argomentazione giuridica e forense, della sociologia giuridica, dell'informatica giuridica
  c. del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera.

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività formative	*Ambiti disciplinari*	*Settori scientifico-disciplinari*		
A) di base	**Storico-giuridico**	IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità IUS/19 Storia del diritto medioevale e moderno	28 (1)	**86**
	Filosofico-giuridico	IUS/20 Filosofia del diritto	15 (2)	
	Privatistico	IUS/01 Diritto privato	25 (3)	
	Costituzionalistico	IUS/08 Diritto costituzionale IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico IUS/11 Diritto ecclesiastico e diritto canonico	18 (3)	
B) Caratterizzanti	**Penalistico**	IUS/17 Diritto penale	15	**130**
	Commercialistico	IUS/04 Diritto commerciale	15	
	Economico e pubblicistico	SECS/P/03 Scienza delle finanze IUS/12 Diritto tributario SECS/P/01 Economia politica SECS/P/02 Politica economica SECS/P/07 Economia aziendale SECS/S/01 Statistica	15 (4)	
	Comparatistico	IUS/02 Diritto privato comparato IUS/21 Diritto pubblico comparato	9	
	Comunitaristico	IUS/14 Diritto dell'Unione europea	9	
	Amministrativistico	IUS/10 Diritto amministrativo	18	
	Internazionalistico	IUS/13 Diritto internazionale	9	
	Processualcivilistico	IUS/15 Diritto processuale civile	14 (5)	
	Processualpenalistico	IUS/16 Diritto processuale penale	14 (5)	
	Laburistico	IUS/07 Diritto del lavoro	12	
CFU minimi vincolati				**216**
CFU riservati all'autonomia dell'Università				**84**
CFU totali per il conseguimento del titolo				**300**

(1) Di cui almeno 12 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune e da suddividere in parti uguali tra i due settori

(2) Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune ed almeno 6 da destinare al perseguimento delle finalità di cui al punto b. degli obiettivi formativi qualificanti

(3) *Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune*

(4) Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale e almeno 5 nel settore IUS/12

(5) Assicurano anche il perseguimento delle finalità di cui al punto a. degli obiettivi formativi qualificanti

05A11936

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che in data 14 novembre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Nikolaos Garyfallidis, console generale onorario della Repubblica ellenica in Torino.

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che in data 15 novembre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Nora B. Dempsey, console generale degli Stati Uniti d'America in Firenze.

05A11722

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia di «San Filippo Neri», in Foggia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 novembre 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla parrocchia di «San Filippo Neri», con sede in Foggia.

05A11672

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Badia di S. Maria di Rio Cesare in Susinana, in Palazzuolo sul Senio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 novembre 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Badia di S. Maria di Rio Cesare in Susinana, con sede in Palazzuolo sul Senio (Firenze).

05A11673

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di una medaglia di bronzo al merito di Marina

Con decreto ministeriale 17 febbraio 2005 al Capo 2° CL. Nocchiere di Porto Franchina Roberto, matr. 72TA1661/SP, nato a Catania, il 3 luglio 1972, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione: «Comandante della motovedetta 2019 del Corpo delle capitanerie di porto, interveniva prontamente nella note del 14/15 agosto 2003, unitamente ad altri mezzi militari e civili, in soccorso di quarantuno naufraghi dell'imbarcazione "Aquilon", affondata a 5 miglia al largo di Cesenatico.

Si prodigava con grande impegno e competenza nell'operazione, resa particolarmente complessa, delicata e rischiosa a causa dell'oscurità, delle cattive condizioni meteo marine nonché dell'eterogeneità e dell'elevato numero dei mezzi partecipanti, mettendo in luce esemplari doti di comando, di dedizione al servizio e di spirito di solidarietà marinara. Durante la fase di ricerca individuava alcuni naufraghi e ne eseguiva il recupero, manovrando l'unità con alta perizia marinaresca. Contribuiva in tal modo ed in misura determinante al pieno successo dell'operazione, che consentiva di trarre tempestivamente in salvo tutti i naufraghi». — Acque di Cesenatico, 14 agosto 2003.

05A11817

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro nonché di quelli derivanti dall'accordo CEE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP ai fini dell'applicazione della normativa europea.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, dell'art. 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 e dell'art. 9, comma 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, si comunica che, in relazione al telex in data 9 dicembre 2005, n. 13531, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie - Ufficio per la concorrenza e le politiche di coesione, dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007, i limiti di soglia degli appalti pubblici di lavori, di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e del relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, forniture di beni e servizi, ivi compresi quelli dei settori esclusi, nonché di quelli derivanti da accordo CEE-WTO-GPA, sono così determinati:

soglie comunitarie	1) euro	5.000.000		
	2) euro	200.000		
	3) euro	750.000		
	4) euro	400.000		
	5) euro	600.000		
soglie WTO-GPA	1) DSP	130.000 =	euro	137.234
	2) DSP	200.000 =	euro	211.129
	3) DSP	400.000 =	euro	422.258
	4) DSP	5.000.000 =	euro	5.278.227

05A11896

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Comunicato relativo al progetto riguardante l'autostrada tangenziale ovest di Milano - riqualificazione e modifica svincolo con la A1, presentato dalla Società Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale prot. n. DSA/2005/0029103 del 15 novembre 2005 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione per il progetto relativo all'autostrada tangenziale ovest di Milano - riqualificazione e la modifica dello svincolo con la A1 direzione Milano, presentato dalla Società Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.a., con sede in Strada n. 3 - Palazzo B/4 - 20090 Assago-Milanofiori, disponendo che il progetto possa essere escluso dalla procedura di VIA di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 nel rispetto delle prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A11674

Comunicato relativo al progetto riguardante gli interventi per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali e l'ampliamento dei piazzali aeromobili dell'Aeroporto di Cuneo Levaldigi, presentato dalla società GEAC S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale prot. n. DSA/2005/0029725 del 22 novembre 2005 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per gli interventi per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali e l'ampliamento del piazzale aeromobili e del parcheggio autoveicoli dell'Aeroporto di Cuneo Levaldigi, presentato dalla società GEAC S.p.a. con sede in corso Nizza, 21 - 2100 Cuneo, disponendo che il progetto possa essere escluso dalla procedura di VIA di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 nel rispetto delle prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/ddevia.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A11675

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale da ubicare in località Berta del comune di S. Severino Marche e opere connesse, presentato dalla Società Tecnoplan S.r.l. poi A.G.E.M. S.r.l.

Con il decreto n. 01159 del 7 novembre 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale, della potenza di 370 MWe da ubicare in località Berta del comune di S. Severino Marche (Macerata) e opere connesse, presentato dalla Società Tecnoplan S.r.l. poi A.G.E.M. S.r.l., con sede in via Vincenzo Monti, 12 - 20123 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori) (azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A11676

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Fissazione dei limiti del demanio marittimo, ex articolo 31 del codice della navigazione, nel tratto del canale Banduzzi, ricadente nel territorio del comune di Torviscosa.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 14 novembre 2005, si è proceduto alla fissazione dei limiti del demanio marittimo, ex art. 31 del codice della navigazione, nel tratto del canale Banduzzi, ricadente nel territorio del comune di Torviscosa (Udine), nel senso che il limite del demanio marittimo nel medesimo tratto di canale è fissato da un punto di riferimento certo e concreto, costituito da un palo in acciaio posto al vertice della lingua di terra, il cui punto estremo è determinato dalla intersezione tra la sponda destra dello stesso canale e la sponda sinistra del canale di collegamento alla darsena delle industrie chimiche «Caffaro»; premesso ciò, l'apposita commissione ha anche determinato che sono inclusi tra i beni del demanio marittimo i seguenti beni:

1) il tratto del canale Banduzzi che va dalla confluenza con il fiume Aussa sino alla linea immaginaria che, partendo dal punto di intersezione tra la sponda destra del canale Banduzzi e la sinistra del canale di collegamento con la darsena industrie chimiche «Caffaro», taglia ortogonalmente la linea mediana del canale Banduzzi;

2) i canali di collegamento tra il canale Banduzzi e la darsena industrie chimiche «Caffaro»;

3) la darsena industrie chimiche «Caffaro».

Il tutto, come meglio evidenziato con apposita colorazione in risalto e con tratto di linea in rosso nelle planimetrie e nello stralcio cartografico che allegati al verbale di sopralluogo del 17 giugno 2003, formano parti integranti del decreto stesso.

Tali punti di intersezione, hanno le seguenti coordinate geografiche: punto alla confluenza tra il canale Banduzzi ed il corso d'acqua denominato Taglio: latitudine nord 45º 49' 13'',727 e longitudine est 13º 18' 11', 469, corrispondenti alle coordinate Gauss-Boaga: coordinata nord 5075597,579 e coordinata est 2388181,864; punto sponda est avente coordinate geografiche: latitudine nord 45º 49' 13'',493 e longitudine est 13º 18' 12'', 797, corrispondenti alle coordinate Gauss-Boaga: coordinata nord 5075589,748 e coordinata est 2388210,368.

Restano escluse dal demanio marittimo e permangono quindi al demanio idrico o alla proprietà privata sia le accue a monte della linea sopra indicata che quelle dei corsi d'acqua secondari.

Resta altresì chiarito che il riconoscimento dei limiti tra il demanio marittimo ed il demanio idrico interessa soltanto gli specchi acquei fluviali come sopra riportato, con esclusione delle sponde, nei cui confronti dovrà procedersi successivamente, là dove occorra, ai sensi dell'art. 32 del codice della navigazione.

05A11814

Fissazione dei limiti, ex articolo 31 del codice della navigazione, tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico (acque interne) lungo il canale Scolmatore, ricadente nel territorio dei comuni di Pisa e di Livorno.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 14 novembre 2005, si è proceduto alla fissazione dei limiti, ex art. 31 del codice della navigazione, tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico (acque interne) lungo il canale Scolmatore, ricadente nel territorio dei comuni di Pisa e Livorno, nel senso che il limite del demanio marittimo nel medesimo tratto di canale è individuato, alla luce dei lavori precedentemente svolti, in corrispondenza del lato mare del ponte stradale (strada statale n. 224) che attraversa il canale Scolmatore. Tale limite, sulla cartografia del S.I.D., risulta rappresentato dalla retta congiungente i seguenti punti di riferimento:

punto *A)* che è determinato dalle coordinate Gauss-Boaga: coordinata est 1605116,86 e coordinata nord 4826540,82;

punto *B)* che è determinato invece dalle coordinate Gauss-Boaga: coordinata est 1605235,85 e coordinata nord 4826468,55.

La individuazione del punto *B* è stata effettuata considerato l'andamento attuale delle sponde del canale Scolmatore, nel cui alveo ricadono ormai le particelle numeri 72, 11, 71, 7, 66, 2, 74, 39012, 39011, 39010, 39009, 70, 39008, 39031, 39019, 16, 17 e 39020.

Tale limite è evidenziato, con apposita linea rossa di demarcazione, negli stralci di mappa S.I.D. aventi le succitate coordinate che, allegati ai verbali di riunione e di sopralluogo del 18 luglio 2003, del 2 settembre 2003, del 4 novembre 2003 e del 5 marzo 2004, formano parte integrante del decreto stesso.

05A11815

Fissazione dei limiti, ex articolo 31 del codice della navigazione, tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico (acque interne) alla foce del fiume Saline, ricadente nel territorio dei comuni di Montesilvano e di Città Sant'Angelo.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 14 novembre 2005, si è proceduto alla fissazione dei limiti, ex art. 31 del codice della navigazione, tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico (acque interne) alla foce del fiume Saline, ricadente nel territorio dei comuni di Montesilvano e di Città Sant'Angelo (Pescara), nel senso che il limite del demanio marittimo nel medesimo tratto di foce è quello derivante dalla intersezione dei confini dell'alveo del fiume stesso, così come riprodotti sui fogli di mappa catastale, con quello virtuale scaturente dalla congiungente dello spigolo ovest del manufatto adibito a depuratore, ricadente nel foglio di mappa n. 1 del nuovo catasto terreni del comune di Montesilvano, particella n. 179, con lo spigolo sud della recinzione in muratura, posta a delimitazione delle proprietà private, distinte nel nuovo catasto terreni del comune di Città Sant'Angelo e ricadenti nel foglio di mappa n. 19, particelle n. 206 e n. 40.

Il nuovo limite, sulla cartografia del S.I.D., risulta rappresentato dalla retta congiungente i punti di riferimento 1 e 2:

punto 1 avente le coordinate geografiche: latitudine 42° 31' 556" nord e longitudine 14° 09' 166" est, che corrispondono alle seguenti coordinate Gauss-Boaga: coordinata nord 4708552,68 e coordinata est 2450446,31;

punto 2 avente le coordinate geografiche: latitudine 42° 31' 625" nord e longitudine 44° 09' 106" est, che corrispondono alle seguenti coordinate Gauss-Boaga: coordinata nord 4708573,19 e coordinata est 2450375,86.

Tale linea di delimitazione è evidenziata in rosso negli stralci di mappa che allegati al verbale di accertamento redatto il 26 maggio 1999, fanno parte integrante del decreto stesso.

05A11816

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcio Levofolinato Fidia».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 924 del 2 dicembre 2005

Medicinale: CALCIO LEVOFOLINATO FIDIA.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 00204260285) con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della Fabbrica, 3/A, 35031 - Abano Terme - Padova.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica Officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata l'aggiunta dell'officina IBP Pharma S.p.a. sita in Viale Certosa n. 10 - 27100 Pavia, per effettuare le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controlli e rilascio del lotto.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036086015 - «25 mg polvere per soluzione iniettabile»1 flaconcino;

A.I.C. n. 036086027 - «100 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 036086039 - «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11808

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ellecare»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 925 del 2 dicembre 2005

Medicinale: ELLECARE.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l. (codice fiscale 12363980157) con sede legale e domicilio fiscale in via Margherita, 29, 20149 - Milano - Italia.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica Officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata l'aggiunta dell'officina IBP Pharma S.p.a sita in Viale Certosa n. 10 - 27100 Pavia per effettuare le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controlli e rilascio del lotto relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035845015 - «25 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone;

A.I.C. n. 035845027 - «100 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone;

A.I.C. n. 035845039 - «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11807

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivacaina Boniscontro e Gazzone».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 656 del 2 dicembre 2005

Medicinale: MEPIVACAINA BONISCONTRO E GAZZONE.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. (codice fiscale 08205300588) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Confezione A.I.C. n.:

035125018 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml;

035125020 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml;

035125032 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml;

035125044 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml.

È ora trasferita alla società: Pulitzer Italiana S.r.l. (codice fiscale 03589790587) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Con variazione della denominazione del medicinale in: Mepivacaina Pulitzer.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11810

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 657 del 2 dicembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Pulitzer Italiana S.r.l. (codice fiscale 03589790587) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1004 - 00156 - Roma.

Medicinale: AERFLU.

Confezione A.I.C. n.:

034493015 - «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml;

034493027 - «adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori da 2 ml;

034493039 - «bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml.

Medicinale: AXIMAD.

Confezione A.I.C. n.:

035228016 - «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» E.V. 1 flacone 2 g + 1 fiala solvente (sospesa);

035228028 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» IM. 1 flacone 1 g + 1 fiala solvente;

035228030 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» I.M./E.M. 1 flacone 1 g + 1 fiala solvente (sospesa).

Medicinale: BIOMAG.

Confezione A.I.C. n.:

024464036 - 50 compesse 200 mg (sospesa);

024464048 - 50 compesse 400 mg (sospesa);

024464087 - «800 mg compesse» 30 compesse.

Medicinale: BROXOL.

Confezione A.I.C. n.:

025573039 - «15 mg/5 ml sciroppo flacone 150 ml;

025573066 - AD 30 bustine granulato 30 mg;

025573092 - «0,75% soluzione da nebulizzare in contenitore monodose» 15 contenitori monodose da 40 ml (sospesa);

025573104 - «0,75% soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 40 ml;

025573116 - «15 mg soluzione da nebulizzar» 6 fiale 2 ml.

Medicinale: BUPIVACAINA PULITZER.

Confezione A.I.C. n.:

034073015 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml (sospesa);

034073027 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml;

034073039 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml (sospesa);

034073041 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml.

Medicinale: CHETOFEN.

Confezione A.I.C. n.:

033831013 - «1 mg/5 ml sciroppo con zucchero» flacone 200 ml;

033831037 - «2 mg compesse a rilascio prolungato» 15 compresse.

Medicinale: CLODEOSTEN.

Confezione A.I.C. n.:

035109014 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 100 mg;

035109026 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale 100 mg (sospesa);

035109038 - «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 mg.

Medicinale: DECONTRIL.

Confezione A.I.C. n. 035078017 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml.

Medicinale: DILITER.

Confezione A.I.C. n.:

029355017 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse (sospesa);

029355029 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse.

Medicinale: DISERINAL.

Confezione A.I.C. n.:

032333015 - «0,25 mcg capsule molli» 30 capsule;

032333027 - «1 mcg capsule molli» 30 capsule.

Medicinale: DITROST.

Confezione A.I.C. n.:

035122011 - «1000 mg + 880 u.l. granulato effervescente» 30 bustine;

035122023 - «1000 mg + 880 u.l. granulato effervescente» 46 bustine (sospesa).

Medicinale: DIUREK.

Confezione A.I.C. n. 033921014 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Medicinale: DOLGOSIN.

Confezione A.I.C. n.:

034925014 - «100 mg capsule rilascio prolungato» 6 capsule;

034925026 - «100 mg capsule rilascio prolungato» 56 capsule;

034925038 - «200 mg capsule rilascio prolungato» 3 capsule;

034925040 - «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule;

034925053 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml.

Medicinale: EUCARNIL.

Confezione A.I.C. n. 026682029 - «1 g/10 ml soluzione orale 10 contenitori monodose da 10 ml.

Medicinale: FLAVIS.

Confezione A.I.C. n.:

028337018 - «3 g granulato» 30 bustine (sospesa);

028337020 - «3 g/15 ml soluzione iniettabile» 12 fiale;

028337032 - «3 g/15 ml soluzione orale» 12 flaconcini.

Medicinale: FLOMED.

Confezione A.I.C. n.:

025608047 - gocce orali 15% 30 ml;

025608050 - «300 mg compresse» 30 compresse;

025608074 - «600 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse a rilascio modificato.

Medicinale: GENOZIL.

Confezione A.I.C. n.:

031247012 - «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

031247024 - «900 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Medicinale: LENISTAR.

Confezione A.I.C. n.:

035147014 - «2 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 200 ml;

035147026 - «1,7 mg/5 ml sciroppo» flacone 125 ml con misurino.

Medicinale: MEGAFER.

Confezione A.I.C. n. 034492013 - «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Medicinale: MEPIVACAINA PULITZER.

Confezione A.I.C. n.:

034074017 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml;

034074029 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml;

034074031 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml (sospesa);

034074043 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml (sospesa).

Medicinale: ORALMOX.

Confezione A.I.C. n.:

032791016 - 12 compresse solubili e masticabili uso orale 1 g;

032791028 - «5%» 1 flac 100 ml polvere sosp estemp al 5% (sospesa).

Medicinale: PROSTATIL.

Confezione A.I.C. n.:

035051010 - «2 mg compresse» 10 compresse;

035051022 - «5 mg compresse» 14 compresse.

Medicinale: PROVENAL.

Confezione A.I.C. n. 023707108 - «250 mg capsule molli» 50 capsule.

Medicinale: REOFLUS.

Confezione A.I.C. n.:

031126016 - «5000 UI soluzione iniettabile» 10 fiale 0,2 ml (sospesa);

031126028 - «12500 UI soluzione iniettabile» 10 fiale 0,5 ml (sospesa);

031126030 - «20000 UI soluzione iniettabile» 10 fiale 0,8 ml (sospesa);

031126042 - «5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,2 ml (sospesa);

031126055 - «12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

031126067 - «20000 UI soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,8 ml (sospesa).

Medicinale: ROXIDEN.

Confezione A.I.C. n.:

025062035 - 30 capsule 20 mg;

025062050 - «20 mg supposte» 10 supposte;

025062062 - tubo gel 1% g 50;

025062074 - 6 fiale soluzione iniettabile uso im 20 mg.

Medicinale: SINTOCEF.

Confezione A.I.C. n.:

028893016 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino 500 mg + 1 fiala 2 ml (sospesa);

028893028 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino 1g + 1 fiala 2,5 ml;

028893030 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino 1g + 1 fiala 2,5 ml (sospesa);

028893042 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso im» astuccio contenente 1 flacone + 1 siringa preriempita + fazzolettino disinfettante (sospesa).

Medicinale: SINTOCLAR.

Confezione A.I.C. n.:

024563076 - «500 mg/3 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 3 ml (sospesa);

024563088 - «500 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 3 ml;

024563090 - «1 g/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 4 ml (sospesa);

024563114 - «1 g/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 4 ml.

Medicinale: SPIROMIX.

Confezione A.I.C. n. 033293010 - «3.000.000 ui compresse rivestite con film» 12 compresse.

Medicinale: TENOXOL.

Confezione A.I.C. n.:

027467048 - ad 30 bustine 37,4 mg;

027467063 - ad flacone granulato 0,748% 120 ml.

Medicinale: - XEROTIL.

Confezione A.I.C. n. 035113012- «0,25% gocce orali, soluzione» flacone 30 ml.

Sono ora trasferite alla società:

Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. (codice fiscale 08205300588) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 - Milano.

Con variazione della denominazione del medicinale:

da Bupivacaina Pulitzer a Bupivacaina Boniscontro e Gazzone da Mepivacaina Pulitzer a Mepivacaina Boniscontro e Gazzone.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11809

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione all'ampliamento e all'aggiornamento della linea per la produzione e vendita in PET delle Acque Minerali «Don Carlo» - Società Sorgenti Monte Bianco di Courmajer S.p.a.

Con decreto dirigenziale n. 76/A.G.C. 12 Settore 03 del 25 novembre 2005, la società sorgenti di Monte Bianco di Courmajer S.p.a. è stata autorizzata ad ampliare e ad aggiornare la linea di imbottigliamento in PET per la produzione e vendita delle Acque Minerali «Don Carlo» sita nello stabilimento industriale in Contursi Terme (Salerno).

05A11823

Autorizzazione alla deferrizzazione dell'acqua prelevata dai pozzi denominati TW1, TW6 e TW30 e all'immissione in miscela del TW6 - Società Ferrarelle (già Italaquae) S.p.a.

Con decreto n. 69 del 4 novembre 2005 all'A.G.C. 12 Settore 03 della regione Campania, «La Ferrarelle S.p.a.» (già Italaquae S.p.a.) è stata autorizzata alla deferrizzazione dell'acqua prelevata dai pozzi denominati TW1, TW6 e TW30 e all'immissione in miscela del TW6 nell'acqua minerale «Ferrarelle».

05A11824

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare 21 novembre 2005, n. 36, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Classificazione funzionale delle spese e dei costi di funzioni obiettivo (Missioni istituzionali). Modalità di gestione e procedure di modifica». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 1° dicembre 2005).

Nel titolo della circolare citata in epigrafe, riportato sia nel sommario, che alla pag. 59, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Classificazione funzionale delle spese e dei costi *di* funzioni obiettivo ...», leggasi: «Classificazione funzionale delle spese e dei costi *per* funzioni obiettivo ...».

05A11893

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501293/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.